NUOVE DISPOSIZIONI PER IL CORSO SUPERIORE DI POLIZIA TRIBUTARIA ED ISTITUZIONE DEL CORSO DI POLIZIA TRIBUTARIA

Art. 3

Istruttoria della domanda di ammissione agli esami

Sulla domanda di ammissione all'esame previsto dall'articolo 2 esprimono parere i superiori gerarchici e decide la commissione superiore di avanzamento, tenendo conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali. Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti annualmente, alla data del 1 gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.

Versione in vigore dal 20 agosto 1991, non più in vigore dal 1 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni per il corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del corso di polizia tributaria
Estremi	Legge 29 luglio 1991, n. 237
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-per-il-corso-superiore-di-polizia-tributaria-ed/art-3-istruttoria-della-domanda-di-ammissione-agli-esami/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it